



# CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

## ORDINANZA SINDACALE

**ORDINANZA N. 19 DEL 13/04/2020**

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 SUL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA E RIMODULAZIONE DELLE MISURE PRECEDENTI CON EFFICACIA FINO AL 3 MAGGIO.

## IL SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

### CONSIDERATO

- che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
- l'Organizzazione mondiale della sanità con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

### VISTI:

- **la delibera** del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **il decreto-legge** 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- **i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, recanti Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, la cui efficacia è stata prorogata fino al 14 Aprile 2020 con DPCM del 1° Aprile 2020;
- **il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18** (Cura Italia), avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- **l'ordinanza del Ministro della salute** del 20 marzo 2020;
- **l'ordinanza del 28 marzo 2020** adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- **il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19** recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**PRESO ATTO** che l'art.3 del D.L. n. 19/2020 menzionato, come ulteriormente chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 26/03/2020, ha inteso delineare una cornice normativa all'interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza in atto, prevedendo che, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e **i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali**, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, purché non in contrasto con le misure statali.

**VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020** “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con cui in sostituzione delle misure precedentemente disposte con i DDPCM dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, sono state adottate misure restrittive fino al 3 maggio;

**RILEVATO** che col nuovo provvedimento adottato dal Governo, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, si è ritenuto necessario prorogare le misure restrittive precedentemente adottate, rimodulandole, fino al 3 Maggio;

**PRESO ATTO** che tra le disposizioni governative adottate con efficacia dal 14 Aprile al 3 Maggio, in particolare sono presenti le seguenti misure:

- Art.1 lett. a) *“sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza”*;
- Art.1 lett. z) *“sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”*;
- Art.1 lett. dd) *“gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;*
- Art. 2, comma 1: *“Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.”*

**VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 32 del 12 Aprile 2020** che ha confermato le misure più restrittive precedentemente adottate con efficacia fino al 3 Maggio, necessarie nello specifico contesto del territorio della Regione Campania;

**PRESO ATTO** che l'Unità di crisi regionale ha segnalato, come riportato nell'ordinanza menzionata:

- risultano diffusi sul territorio nuovi e diversi cluster familiari e locali, presumibilmente originati dalla inosservanza delle misure di distanziamento sociale prescritte, che destano notevoli preoccupazioni per il potenziale allargamento degli attuali focolai;
- secondo quanto già verificatosi nei Paesi nei quali l'epidemia si è manifestata in origine, è verosimile che possa verificarsi una recrudescenza dei contagi che potrebbe comportare a sua volta una nuova ondata di contagi e pertanto i risultati ad oggi conseguiti nel contenimento della diffusione della malattia non sono sufficienti ad allentare le misure di prevenzione ad oggi poste in essere;
- in tale ottica, ai fini della ripresa delle attività, risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio ad oggi conseguiti, la previa adozione di specifiche misure atte a garantire il controllo delle condizioni di salute degli addetti e la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

### **CONSIDERATO**

- che, dopo un momentaneo arresto dell'incremento dei casi di contagio, negli ultimi giorni si è registrata nuovamente una curva crescente della diffusione del virus, tanto su scala nazionale quanto regionale e, a fronte della descritta situazione, pervengono dalle Forze dell'Ordine segnalazioni circa l'incremento delle violazioni delle vigenti prescrizioni e misure, nazionali e regionali, sul territorio regionale della Campania;
- l'Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l'andamento dell'infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un'analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method" e "machine learning";
- che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo sopra indicato, attestano che nella attuale fase della pandemia occorre non allentare le misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate e che il trend dei contagi risente ancora significativamente del mancato rispetto del distanziamento sociale;

**RITENUTO** che per contrastare la diffusione del virus è fondamentale assicurare la piena attuazione delle principali misure governative e regionali volte al contenimento del virus individuate nell'evitare i contatti sociali, mantenere la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare gli spostamenti delle persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus e lo svolgimento delle attività non essenziali;

**CONSIDERATO** che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri che non permettono un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza di attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
- la presenza sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
- le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;

**RITENUTO** che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai trasporti via mare, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le

condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n 6, e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

**RICHIAMATI** le ordinanze e i provvedimenti sindacali sin qui adottati in attuazione della specifica finalità sopra espressa e precisamente:

- ORDINANZA N. 11 DEL 11/03/2020, ad oggetto “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 (coronavirus) sul territorio comunale, che ha introdotto particolari misure restrittive per lo svolgimento di attività edilizia;
- ORDINANZA N. 13 DEL 17/03/2020, ad oggetto: “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del covid/2019 (coronavirus) sul territorio comunale - individuazione “percorso protetto” e monitoraggio dell’attività di trasporto merci”, e il successivo CHIARIMENTO E INTEGRAZIONE N. 1 DEL 8/04/2020 adottato in riferimento alla stessa;
- ORDINANZA N. 14 DEL 17/03/2020, ad oggetto: “DPCM 11.03.2020 Individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza - Disposizioni per gli uffici pubblici comunali ed il personale dipendente, per l’accesso alle strutture comunali e attivazione del lavoro agile”;
- ORDINANZA N. 15 DEL 19/03/2020, ad oggetto: “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 sul territorio comunale in materia di attività commerciali.”
- ORDINANZA N. 16 DEL 3/04/2020 ad oggetto: “Proroga dei provvedimenti per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 sul territorio comunale e della chiusura al pubblico degli uffici comunali” che ha prorogato l’efficacia delle precedenti ordinanze fino al 14 Aprile 2020;
- ORDINANZA N. 17 DEL 03/04/2020 ad oggetto: “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 sul territorio comunale. Utilizzo di dispositivo di protezione individuale (dpi) in luoghi pubblici o aperti al pubblico”
- ORDINANZA N. 18 DEL 05/04/2020, ad oggetto: “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 sul territorio comunale. – Controlli preventivi sugli spostamenti. interdizione alla permanenza sul territorio ai trasgressori dei divieti di spostamento;

**RILEVATO** che, nel caso specifico dell’Isola di Capri, lo svolgimento delle attività edilizia, di vendita e di trasporto merci comportano spostamenti di lavoratori di diversa provenienza dalla terraferma, che, essendo effettuati necessariamente con i mezzi di trasporto marittimi, estremamente ridotti a seguito dei provvedimenti regionali, avvengono contestualmente e comportano tra l’altro inevitabili assembramenti, specialmente con i mezzi del mattino;

**DATO ATTO** che con le precedenti ordinanze 11, 13 e 15 si è regolato lo svolgimento delle attività anzidette adottando misure necessarie, da una parte, ad evitare lo spostamento dei lavoratori impegnati in dette attività e, dall’altra, a disciplinare lo svolgimento delle stesse con modalità idonee a garantire nello specifico contesto territoriale le adeguate cautele e prevenzioni attuabili, stante il notevole rischio di diffusione del virus;

**RILEVATO** che, nel caso specifico dell’isola di Capri, un ulteriore rischio per la diffusione dei contagi è determinata dagli spostamenti dei soggetti che, disponendo di abitazione sull’isola, diversa da quella in cui attualmente si trovano, eventualmente sfuggiti ai controlli delle autodichiarazioni prima dell’imbarco, pervengono sull’Isola e, pur venendo controllati e sanzionati, richiedano di recarsi presso la propria abitazione, risultando così vanificata l’attività volta a limitare gli spostamenti per scongiurare il rischio di diffusione del virus;

**CONSIDERATO** che tale rischio è quantomai di probabile verifica con l’approssimarsi delle festività del 25 Aprile e del primo Maggio, periodi in cui solitamente si verificano numerosi sbarchi

sull'Isola da parte di vacanzieri e proprietari di seconde case, ai quali, in osservanza delle vigenti disposizioni governative e regionali, è vietato accedere al nostro territorio comunale;

**DATO ATTO** che, con l'Ordinanza n. 18 del 5/04/2020, per tutte le motivazioni ivi esaminate e rappresentate, si è ravvisata la necessità di:

- monitorare accuratamente gli spostamenti con imbarco e sbarco presso il Porto dei Capri, al fine di scongiurare la prevedibile invasione di vacanzieri e di proprietari di seconde case con l'evidente pericolo di contagi sull'Isola, introducendo un controllo preventivo obbligatorio sulle motivazioni degli spostamenti, che fornisca ulteriori elementi utili a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese;
- attuare pienamente le misure stabilite dal Governo e dalla Regione che vietano gli spostamenti al fine di scongiurare la diffusione del virus, prevedendo che, qualora in fase di controllo successivo allo spostamento, si riscontri una irregolarità dello stesso, al trasgressore sanzionato non sia consentita la permanenza sul territorio;

**PRECISATO** che l'autorizzazione prevista dall'Ordinanza n. 18 del 5/04/2020 del Sindaco di Capri, in assenza della quale non viene comunque consentita la permanenza sul territorio di Capri, ha l'unico scopo di effettuare una verifica preventiva sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa le motivazioni dello spostamento, verifica che non sempre risulta effettuabile in maniera efficace dalle Forze di Polizia nel momento dei controlli e di considerare l'effettiva riconducibilità delle motivazioni rappresentate in quelle previste dalle disposizioni vigenti.

**RISCONTRATO** che le misure attuate si sono rivelate utili ed efficaci, riducendo notevolmente l'afflusso di persone sull'isola di Capri e consentendo un adeguato controllo e monitoraggio delle presenze e una sorveglianza per una piena attuazione delle misure di contenimento, con applicazione anche delle necessarie sanzioni ai trasgressori;

#### **RITENUTO**

- che la descritta situazione, a fronte del marcato e diffuso contagio che riguarda tutto il territorio regionale, impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione del contagio sull'isola di Capri, tenuto anche conto che si sono rilevati due casi di positività al virus sull'isola;
- che, sulla base di quanto rappresentato dall'Unità di crisi regionale e delle menzionate criticità relative al territorio comunale, occorre confermare il complessivo impianto delle misure ad oggi vigenti nel Comune di Capri, al fine di non determinare l'aumento dei contagi ed il concreto rischio di diffusione del virus sull'isola, con le conseguenti obiettive specifiche difficoltà maggiori del descritto contesto isolano, nonché in vista della successiva riapertura;

#### **VISTI:**

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale [...]"*

**DATO ATTO** che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo

provvedimento , anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

**PRECISATO** che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Capri e non incide sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

## **ORDINA**

1. **Con decorrenza immediata e fino al 3 Maggio 2020**, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento al territorio caprese **sono prorogate** le ulteriori misure restrittive adottate con le precedenti ordinanze e in particolare:
  - **ORDINANZA N. 11 DEL 11/03/2020**, già prorogata con Ordinanza n. 16 del 3/04/2020, ad oggetto “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 (coronavirus) sul territorio comunale, che ha introdotto particolari misure restrittive per lo svolgimento di attività edilizia, **relativamente alle sole attività edilizie ancora consentite dalla normativa statale e regionale**;
  - **ORDINANZA N. 13 DEL 17/03/2020**, già prorogata con Ordinanza n. 16 del 3/04/2020 ad oggetto: “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 (coronavirus) sul territorio comunale - individuazione “percorso protetto” e monitoraggio dell'attività di trasporto merci e il successivo **CHIARIMENTO E INTEGRAZIONE N. 1 DEL 8/04/2020** adottato in riferimento alla stessa”;
  - **ORDINANZA N. 17 DEL 03/04/2020** ad oggetto: “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 sul territorio comunale. Utilizzo di dispositivo di protezione individuale (dpi) in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  - **ORDINANZA N. 18 DEL 05/04/2020**, ad oggetto: “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 sul territorio comunale. – Controlli preventivi sugli spostamenti. interdizione alla permanenza sul territorio ai trasgressori dei divieti di spostamento” **con le seguenti modifiche**:
    - Al punto 3) sono soppresse le parole: “*o per gli spostamenti che rivestano carattere di quotidianità in ragione di comprovata esigenza lavorativa per le attività consentite*”.
    - E' aggiunto il punto 6) **E' esclusa ogni applicabilità delle misure sopra menzionate al personale medico e sanitario in servizio presso strutture pubbliche, alle forze dell'ordine agli impiegati della pubblica amministrazione.**
2. **Con decorrenza immediata e fino al 3 Maggio sono sospese tutte le attività commerciali, di prestazione di servizi e produttive ancora consentite** ai sensi delle disposizioni governative e regionali (Vedasi Allegati 1, 2 e 3 al DPCM 10 Aprile 2020, nonché l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 32 del 12 Aprile 2020), **operanti nel territorio comunale, laddove risulti presente anche un solo lavoratore non avente residenza o domicilio stabile nel Comune di Capri o di Anacapri**;
3. **E' prorogata fino al 3 Maggio 2020 la chiusura al pubblico della sede comunale** con le modalità di cui all' ordinanza n. 14 del 17/03/2020, **nonché di tutti gli altri Uffici e strutture comunali, ivi inclusi il cimitero, i parchi pubblici, i mercati e i bagni pubblici**;

**4. E' prorogato fino al 3 Maggio 2020 lo svolgimento di tutte le attività indifferibili ed urgenti da rendersi necessariamente in presenza di seguito individuate:**

- Attività della protezione civile;
- Attività della polizia locale e sicurezza urbana e del territorio;
- Attività urgenti dello stato civile, anagrafe, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (previo appuntamento);
- Attività urgenti dei servizi sociali (previo appuntamento);
- Attività del protocollo comunale (previo appuntamento per le consegne manuali);
- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e ambientale;
- Attività di manutenzione urgente e indifferibile sul territorio.

Lo svolgimento da parte degli Uffici comunali delle restanti attività sarà assicurato in modalità agile, compatibilmente con la gestione dell'emergenza, secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 14 del 17/03/2020;

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori;

**AVVISA**

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

**DISPONE**

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Capri per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga comunicato:

- Al Comando della Polizia Municipale
- Al C.O.C. anche per l'informativa alla popolazione
- Al Commissariato P.S. Capri
- Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri
- All'Ufficio circondariale marittimo
- Alla Regione Campania
- Alla Unità di crisi regionale
- Alla Prefettura UTG di Napoli
- Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

*Capri, li 13/04/2020*

Il Sindaco  
Dott. Marino Lembo  
*Atto sottoscritto digitalmente*